

## ALLEGATO B

### AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AMMISSIONE SU POSTI RISERVATI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO - IX CICLO

#### Articolo 1 - Attivazione

1. È indetta la procedura di ammissione ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito corsi) per l'anno accademico 2023/2024 (IX ciclo), riservata a coloro che, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 59/2017 abbiano prestato almeno tre anni di servizio, negli ultimi cinque, su posto di sostegno in qualsiasi scuola di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento (v. art. 3).

2. Qualora il numero delle domande per l'accesso ad un determinato ordine o grado di Scuola superi il numero dei posti riservati, verrà effettuata una selezione per titoli, come specificato all'art. 3, del presente allegato. Nel caso che il numero delle predette domande sia uguale o inferiore ai posti riservati è previsto l'accesso diretto ai corsi.

#### Articolo 2 - Posti disponibili

1. In conformità alla programmazione degli accessi definita dal M.U.R. sono messi a concorso, presso l'Università di Pisa, un totale di 480 posti, di cui il 35% è riservato a quanti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 del presente Avviso.

Il numero di posti riservati è di 168, così ripartito:

Ordine e grado di Scuola	Numero di posti riservati
Infanzia	21
Primaria	35
Secondaria di primo grado	56
Secondaria di secondo grado	56

2. I candidati possono fare domanda per più ordini di scuola se in possesso dei relativi requisiti di accesso.

3. Si precisa che è possibile presentare domanda di ammissione ai corsi sia sui posti riservati che sui posti ordinari di qualsiasi ordine e grado di scuola dell'Università di Pisa (vedi Avviso Allegato A), compreso quello per la quale si è fatta domanda di ammissione con riserva.

4. Se a seguito delle procedure di ammissione rimangono posti riservati non coperti, gli stessi andranno ad integrare i posti ordinari di cui all'articolo 2 del relativo avviso (Allegato A).

#### Articolo 3 - Requisiti di ammissione

Oltre al requisito previsto dall'articolo 18-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 59/2017, riportato all'articolo 1 del presente allegato, gli interessati devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti.

1. Per accedere ai corsi per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito tramite i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;  
**oppure**
- diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di abilitazione, conseguiti presso gli istituti magistrali o diploma triennale per la scuola d'Infanzia o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

2. Per accedere ai corsi per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado:

- abilitazione su una classe di concorso relativa all'ordine e grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;  
**oppure**
- laurea magistrale o a ciclo unico, specialistica o "vecchio ordinamento" oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titoli equipollenti o equiparati, che dia accesso alle classi di concorso vigenti relative all'ordine e grado di scuola per il quale si intende

conseguire la specializzazione per il sostegno. Sono, pertanto, richiesti, dove previsti, gli specifici requisiti curriculari (CFU/CFA o esami annuali/semestrali) per alcune classi di insegnamento dalla normativa vigente<sup>1</sup>.

Per i possessori di un titolo di accesso all'insegnamento di una delle classi tecnico-pratiche (ITP):

- abilitazione specifica su una classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;  
**oppure**
- diploma di scuola secondaria di secondo grado che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

3. I requisiti di ammissione di cui ai commi precedenti devono essere posseduti entro il **30 aprile 2024 alle ore 12,00**, data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al corso.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione* del Ministero dell'Istruzione, entro la predetta data di scadenza dell'iscrizione al concorso (**30 aprile 2024**).

5. Per coloro che sono in possesso dei titoli di accesso alle classi di insegnamento ad esaurimento si fa riferimento alla [nota ministeriale 371182 del 13 agosto 2020](#).

6. L'amministrazione provvederà in qualsiasi momento, anche successivo all'immatricolazione, ad escludere coloro che non risultino in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l'iscrizione al corso.

#### Articolo 4 - Presentazione domande di ammissione

1. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione ai corsi distinta per ogni ordine e grado di scuola, per il quale intendono concorrere, **unicamente on line sul portale PICA**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti. **Non è ammessa la domanda presentata con altre modalità.**

La domanda può essere presentata dalle ore **12,00 (ora italiana) del 16 aprile 2024**. **Il termine perentorio per la presentazione della domanda è il 30 aprile 2024 alle ore 12,00 (ora italiana).**

I candidati devono provvedere al pagamento della tassa di ammissione di **euro 100,00** con il sistema Pago PA, secondo termini e modalità indicate sul portale PICA, al momento della presentazione della domanda di ammissione. **La tassa di ammissione è dovuta per ogni ordine e grado di Scuola per cui si fa domanda.** I candidati che non abbiano pagato tale tassa entro il 30 aprile 2024 alle ore 12 non potranno finalizzare la domanda e pertanto non saranno ammessi al corso o all'eventuale selezione.

La tassa di ammissione non è rimborsabile in alcun caso.

Si consiglia di stampare e conservare la ricevuta, rilasciata dal sistema PICA, al termine della procedura di iscrizione. Tale ricevuta riporta anche un **"numero ID"** che sarà indispensabile per visualizzare in forma anonima qualsiasi informazione inerente alla procedura sarà pubblicata sulla pagina web **"formazione insegnanti"-corsi di specializzazione per il sostegno**.

#### Articolo 5 - Selezione per titoli

Qualora le domande di ammissione ad un corso eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, verrà effettuata una selezione per titoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e dell'Allegato A del D.I. 549/2024.

I titoli valutabili sono:

Titoli	Punteggio
Votazione conseguita nel titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore. <i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i>	Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le **classi di insegnamento**, si fa riferimento alla Tabella A del D.P.R. 19/2016 come modificato con D.M. 259/2017 e D.M. n. 221/2023 e D.M. n. 255/2023. Unicamente per le classi di insegnamento tecnico-pratiche (ITP) si fa riferimento alla Tabella B al D.P.R. 19/2016, come modificato dal D.M. 259/2017.

<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>1 punto per ciascun master</p>
<p>Diploma di specializzazione</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	<p>2 punti per ciascun diploma di specializzazione.</p>
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	<p>3 punti per ciascun titolo di dottorato</p>
<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1</p>
<p>Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado 6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado</p>

## Articolo 6 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per le selezioni per l'accesso ai corsi di sostegno sono nominate con Decreto del Rettore, che verrà pubblicato alla pagina web dedicata alla [formazione insegnanti"-corsi di specializzazione per il sostegno](#) e all'Albo ufficiale d'Ateneo.
2. Ciascuna Commissione è composta da un numero minimo di tre membri scelti tra professori e ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa e/o esperti esterni.

## Articolo 7 - Ammissione ai corsi

1. Nel caso in cui il numero di domande di ammissione sia inferiore o uguale al numero dei posti disponibili, per ciascun ordine e grado di Scuola, entro il 20 maggio 2024 verrà pubblicato l'elenco degli ammessi ai

relativi corsi. I posti riservati rimasti vacanti che andranno ad aggiungersi al numero dei posti non riservati saranno conteggiati anche ai fini dell'ammissione alla prova scritta.

2. Nel caso in cui il numero di domande di ammissione sia superiore al numero dei posti disponibili, per ciascun ordine e grado di Scuola, entro il 5 giugno 2024 saranno pubblicate le relative graduatorie di merito.

3. Le graduatorie finali di ogni selezione e/o gli elenchi degli ammessi approvati con Decreto rettorale, saranno pubblicati alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti](#)"- [corsi di specializzazione per il sostegno](#) e sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Ciascuna graduatoria è formata sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevalgono i candidati con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno (espressa in giorni) nello specifico grado di Scuola per il quale si chiede l'ammissione.

In caso di ulteriore parità prevalgono i candidati anagraficamente più giovani.

L'anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno, per le finalità predette, deve essere dichiarata sul portale PICA al momento dell'iscrizione al concorso, sulla base dei giorni complessivi di insegnamento sul sostegno maturati alla data di scadenza del bando (**30 aprile 2024**).

4. Sono ammessi a ciascun corso i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili indicati nella tabella di cui all'art. 2, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito redatte, per ogni ordine e grado di scuola, sulla base dei criteri sopra riportati.

I posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione degli aventi diritto, entro i termini prescritti, sono assegnati tramite successivi scorrimenti fino ad esaurimento della graduatoria. Nel Decreto Rettorale di approvazione delle graduatorie finali sopra indicato, verranno individuate le date dei relativi scorrimenti.

5. Ai sensi del DPR n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

## **Articolo 8 - Immatricolazione**

1. I candidati ammessi a ciascun Corso sono tenuti ad immatricolarsi entro le date perentorie indicate nei Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie o degli elenchi degli ammessi.

2. La contribuzione per l'anno accademico 2023/2024 è di 2.500,00 euro suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'immatricolazione e la seconda entro i termini che saranno specificati in occasione della pubblicazione delle graduatorie. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica.

A domanda, sono esonerati totalmente dalla contribuzione, i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Ateneo sulla contribuzione degli studenti

3. Le informazioni sull'organizzazione della didattica dei corsi verranno pubblicate, non appena disponibili, nella pagina web "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)", alla sezione dedicata alla didattica.

## **Articolo 9 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è Gisella Trenta, Direzione Didattica, studenti e internazionalizzazione - Unità Formazione Insegnanti, Tirocini e Apprendistato.

2. Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati e i dati che necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno raccolti presso l'Università di Pisa e verranno trattati per le finalità di gestione delle procedure alle quali si riferisce il presente bando. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità informatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di espletare le predette procedure. I suddetti dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi per finalità di gestione delle attività concorsuali. I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze all'indirizzo email [alicepostlaurea@adm.unipi.it](mailto:alicepostlaurea@adm.unipi.it). L'informativa estesa ai sensi del predetto Regolamento è consultabile al link <https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18487-trattamento-dei-dati-personali-degli-studenti>.

## **Articolo 10 - Pubblicità, ulteriori informazioni**

1. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il portale on-line [Sportello Virtuale](#) all'Unità Formazione insegnanti- segreteria amministrativa.

È altresì attivo lo sportello telefonico (3663433209) e in presenza secondo i seguenti orari:

- **lunedì:** ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento
- **martedì:** ore 15:30 - 17:30 sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- **mercoledì:** ore 11:00-13:00 sportello telefonico senza appuntamento
- **giovedì:** ore 11:30 - 13:30 - sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- **venerdì:** ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento.

Nei giorni in cui lo sportello telefonico è su appuntamento, gli utenti esterni si dovranno prenotare tramite l'agenda virtuale indicando nel campo "motivazione" anche un recapito telefonico e l'opzione fra lo "sportello telefonico" e quello in "presenza":

- nel caso di "sportello telefonico" gli operatori dell'ufficio contatteranno gli utenti al numero di cellulare indicato nell'agenda virtuale
- nel caso di "sportello in presenza" gli utenti dovranno recarsi presso la segreteria amministrativa dei Corsi di sostegno - Largo Pontecorvo, 3 - Edificio E (piano terra) - Pisa.

## **Articolo 11 - Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente in materia.